

# Cenni storici sulla previdenza obbligatoria in Italia

---

L'attuale ordinamento previdenziale italiano muove i primi passi dopo l'unità d'Italia con l'affermarsi della rivoluzione industriale. Prima della rivoluzione industriale gli anziani erano a totale carico della famiglia ed ai poveri provvedevano le congregazioni di carità oppure la beneficenza pubblica e privata.

**I primi passi verso la previdenza obbligatoria furono compiuti nel settore degli infortuni sul lavoro.**

**1861.** Infatti nel **1861** fu istituita la Cassa Invalidità per la gente di mare, il cui finanziamento però era interamente a carico degli equipaggi, senza alcuna partecipazione degli armatori.

**1883.** Nel **1883** venne istituita la Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni sul lavoro, per offrire ai datori di lavoro la possibilità di assicurare al minor costo i propri lavoratori; l'assicurazione però rimaneva facoltativa. Nel 1933 la Cassa nazionale infortuni assunse il nome, che tuttora mantiene, di **INAIL** (Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni).

**1898.** Con la legge n. 80 del 17 marzo 1898 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai occupati presso terzi nell'industria divenne obbligatoria, con contributi a totale carico del datore di lavoro. Nel **1917** la tutela contro gli infortuni sul lavoro fu estesa anche al settore agricolo.

**Nel settore delle pensioni, invece, il primo sistema previdenziale italiano in assoluto si ha solo nel 1895.**

**1895.** A questo anno risale la prima raccolta organica delle disposizioni sulle pensioni del personale statale: Testo Unico del Regio Decreto 21 febbraio 1895, n.70, riordinato in seguito nel Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato dal DPR 29 dicembre 1973, n.1092. Prima, negli anni immediatamente successivi all'unità d'Italia (1864-1865), il Regno d'Italia aveva recepito la legislazione piemontese sulle pensioni ai dipendenti civili e militari dello Stato.

**1898.** Per i dipendenti privati bisogna invece attendere la Legge 17 luglio 1898, n. 350, che istituisce la "**Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai**". Si tratta di una assicurazione volontaria, finanziata dai contributi pagati dai dipendenti, integrata da un contributo di incoraggiamento da parte dello Stato e dal contributo, anch'esso libero, degli imprenditori.

**1919.** Nel 1919 viene istituita l'**Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)** per i dipendenti dell'industria e dell'agricoltura, presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali – CNAS, (EX Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia), che in seguito, con Regio Decreto Legge 27 marzo **1933**, n. 371, assumerà la denominazione di **INFPS** (Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza

Sociale, costituito in ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica a gestione autonoma) e che nel 1943 assumerà la denominazione definitiva di **INPS**.

L'età legale per la pensione di vecchiaia viene fissata a 65 anni per uomini e donne.

I contributi versati vengono investiti in titoli di Stato e immobili e, alla conclusione del periodo lavorativo, vengono versati al lavoratore i corrispettivi di tali contributi (**formula a capitalizzazione**).

Nel 1919 gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia erano saliti a circa 660 mila, contro i 978 di iscritti del primo anno di attività (1899), anche se il censimento del 1901 valutava in quasi 3 milioni i salariati dell'industria e in più di nove milioni quelli agricoli.

**1927.** Nel 1927, in pieno periodo fascista, la legislazione previdenziale ebbe un nuovo impulso, quando, a seguito del riconoscimento giuridico dei Sindacati con la **Carta del Lavoro**, i contratti collettivi acquistarono efficacia "erga omnes" (cioè, verso tutti) e quindi tutte le clausole in essi contenute, comprese quelle sulla mutualità e sulla previdenza, trovarono applicazione più rigorosa ed estesa.

**1933–1935.** La Cassa Nazionale per la previdenza sociale viene riorganizzata e chiamata INFPS

Vengono introdotti gli **assegni familiari** per i figli a carico, necessari a compensare la riduzione salariale, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro settimanale, e per incentivare lo sviluppo demografico. (L'accordo contrattuale dell'11 ottobre 1934 tra le confederazioni dei lavoratori dell'industria e le associazioni industriali viene recepito dal R.D. 11 giugno 1937, n.1048 e dal R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Vengono introdotte l'assicurazione obbligatoria per la **tubercolosi** e per la **disoccupazione involontaria** (R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827).

**1939.** Viene introdotta la **pensione di reversibilità** a favore dei superstiti dell'assicurato e si abbassa a **60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne l'età per la pensione di vecchiaia** (R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636).

**1945.** Con il D.Lgs. 1° marzo 1945, n. 177, viene creato un **nuovo fondo a ripartizione**, parallelo a quello a capitalizzazione. Si ha in questo modo un doppio modello di finanziamento del sistema pensionistico italiano:

- **il fondo base, a capitalizzazione**, finanziato con le "**marche assicurative**", rappresentative di un valore monetario (Il valore delle marche assicurative era commisurato alla retribuzione effettiva corrisposta al lavoratore. Le marche assicurative potevano essere giornaliere, settimanali o quindicinali e venivano applicate, a cura dei datori di lavoro, sulle tessere dei lavoratori.)
- **il fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, a ripartizione**, finanziato con i contributi a percentuale sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.

**1952.** Viene introdotta l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni (**la pensione minima**). L'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, introduce, nell'ordinamento pensionistico dell'assicurazione generale obbligatoria, l'istituto del trattamento minimo di pensione e ne fissa i diversi importi in relazione sia all'età posseduta dal pensionato, più o meno di 65 anni, sia al tipo di pensione fruita, se di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti, e stabilisce che l'importo della pensione o delle pensioni di cui sia titolare uno stesso soggetto, se inferiore a quello minimo pensionistico, deve essere integrato fino a raggiungere l'ammontare dello stesso minimo stabilito dalla legge. L'integrazione è a carico dello Stato. La stessa legge introduce **la tredicesima mensilità**.

Viene inoltre istituito il **Fondo per l'adeguamento delle pensioni**, che va a sostituire il fondo di integrazione delle assicurazioni sociali ed il Fondo di solidarietà sociale, istituito con D.Lgs. CPS 29 luglio 1947, n. 689.

Il Fondo per l'adeguamento delle pensioni viene finanziato in misura del 50% dai datori di lavoro, del 25% dai lavoratori e del 25% dallo Stato. Il contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori viene stabilito annualmente in percentuale sulla retribuzione lorda con decreto del presidente della repubblica.

**1957.** Nel secondo dopoguerra le assicurazioni sociali vennero estese al settore del lavoro autonomo; così nel **1957** fu disposta l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, cui fecero seguito nel **1961** l'assicurazione obbligatoria per gli artigiani e nel **1967** quella per gli esercenti attività commerciali.

**1965.** Viene istituita la **pensione di anzianità**, connessa ai 35 anni di contributi, indipendentemente dall'età del lavoratore (contribuzione abbassata a 20 anni per i dipendenti dello Stato e 25 anni per i dipendenti degli Enti Locali).

**1969. Dal sistema a capitalizzazione al sistema a ripartizione.** Viene abbandonato definitivamente il sistema a capitalizzazione a favore del sistema a ripartizione. La pensione viene commisurata alla retribuzione percepita nell'ultimo triennio. Viene contestualmente estesa **la pensione sociale** a tutti i cittadini con almeno 65 anni di età e con redditi limitati.

**1975-1976.** La pensione viene agganciata ai salari dell'industria e portata ad un massimo dell'80 per cento della retribuzione media del triennio più favorevole degli ultimi 10 anni di lavoro.

**1981.** Viene proposto su vasta scala l'istituto del **prepensionamento**, destinato ai lavoratori meno giovani, da licenziare a causa di crisi industriali e ristrutturazioni.

**1989.** Vengono accorpati in un'unica gestione INPS tutte le forme previdenziali temporanee diverse dalla pensione (disoccupazione, cassa integrazione, tubercolosi, ecc...).

**1990.** Viene riformato il sistema pensionistico dei lavoratori autonomi, fissando il contributo del 12 per cento del reddito IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e commisurando la pensione agli anni di contribuzione fino al massimo dell'80 per cento del reddito, come per i lavoratori dipendenti.

**fino a dicembre del 1992:** il lavoratore iscritto all'INPS riceveva una pensione il cui importo era collegato alla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro. Con una rivalutazione media del 2 per cento per ogni anno di contribuzione, per 40 anni di versamenti, veniva erogata una pensione che corrispondeva a circa l'80 per cento della retribuzione percepita nell'ultimo periodo di attività lavorativa. Inoltre, la pensione in pagamento veniva rivalutata negli anni successivi tenendo conto di due elementi fondamentali: l'aumento dei prezzi e l'innalzamento dei salari reali.

*In questa fase esperienze di previdenza complementare sono presenti solo nelle banche e in alcune aziende con appositi fondi pensione creati per i soli dipendenti delle aziende stesse*

**1992 - riforma Amato del (Decreto Legislativo 503 del 1992),**

lo scenario cambia: si innalza l'età per la pensione di vecchiaia e si estende gradualmente, fino all'intera vita lavorativa, il periodo di contribuzione valido per il

calcolo della pensione; le retribuzioni prese a riferimento per determinare l'importo della pensione vengono rivalutate all'1 per cento, che è una percentuale nettamente inferiore a quella applicata prima della riforma; la rivalutazione automatica delle pensioni in pagamento viene limitata alla dinamica dei prezzi (e non anche a quella dei salari reali). La riforma Amato ha dato il via a un processo di armonizzazione delle regole tra i diversi regimi previdenziali, ma di fatto ha anche determinato una riduzione del grado di copertura pensionistica rispetto all'ultimo stipendio percepito. Da qui la necessità di introdurre una disciplina organica della previdenza complementare con *l'istituzione dei fondi pensione ad adesione collettiva negoziali e aperti* (Decreto Legislativo 124 del 1993);

**1993.** Con il decreto legge 16 febbraio 1993, n. 34, viene istituito l'**INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica)**. Con questo decreto vengono soppresses varie gestioni previdenziali, le cui funzioni vengono affidate dal decreto stesso all'INPDAP. Si tratta dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPDEP e della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza (organismo formato dagli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro; scopo dell'organismo era quello di assicurare il funzionamento delle quattro casse previdenziali - CPDEL, CPS, CPI e CPUG - attraverso un'unica struttura amministrativa, cioè stessi organi deliberanti, stessi organi di controllo e di vigilanza). Con l'assorbimento di questi enti previdenziali l'INPDAP si configura oggi, dopo l'INPS, come il secondo grande polo previdenziale in Italia con un numero di iscritti superiore ai 4 milioni.

**1995 - riforma Dini del (Legge 335 del 1995)** dal sistema retributivo si è passati a quello contributivo. La differenza tra i due sistemi è sostanziale:

- nel sistema *retributivo* la pensione corrisponde a una percentuale dello stipendio del lavoratore: essa dipende, dall'anzianità contributiva e dalle retribuzioni, in particolare quelle percepite nell'ultimo periodo della vita lavorativa, che tendenzialmente sono le più favorevoli;
- nel sistema *contributivo*, invece, l'importo della pensione dipende dall'ammontare dei contributi versati dal lavoratore nell'arco della vita lavorativa.

Il passaggio dall'uno all'altro sistema di calcolo è avvenuto in modo graduale, distinguendo i lavoratori in base all'anzianità contributiva. Si sono così create tre diverse situazioni: i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva a fine 1995 hanno mantenuto il sistema retributivo; ai lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, alla stessa data, è stato attribuito il sistema misto, cioè retributivo fino al 1995 e contributivo per gli anni successivi; ai neoassunti dopo il 1995 viene applicato il sistema di calcolo contributivo.

Quest'ultimo criterio di calcolo comporta una consistente diminuzione del rapporto tra la prima rata di pensione e l'ultimo stipendio percepito (cosiddetto tasso di sostituzione): per i lavoratori dipendenti con 35 anni di contributi, la pensione corrisponde a circa il 50-60 per cento dell'ultimo stipendio (per gli autonomi si ha un valore assai inferiore) e si rivaluta unicamente in base al tasso dell'inflazione;

**1997 - riforma Prodi (Legge 27 dicembre 1997, n. 449),**

Viene accelerato il requisito di età in presenza di 35 anni di contributi.

Nella riforma Dini la gradualità di crescita dai 53 ai 57 anni di età si concludeva nel 2006. La riforma Prodi comprime i tempi:

- i privati arrivano a 57 anni nel 2002, i pubblici nel 2004.
- Inoltre i dipendenti pubblici dal 1° gennaio 1998 non potranno più andare in pensione di anzianità con meno di 35 anni di contributi (prima si poteva, ma con penalizzazioni).

- i lavoratori autonomi, dal 1° gennaio 2001, ci vorranno 58 anni di età e 35 anni di contributi. (Un anno in più rispetto agli altri lavoratori).

Sono esclusi da questa riforma (si applica ancora la riforma Dini) i lavoratori pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi nazionali di lavoro come “operai” o ad essi “equivalenti”. I lavoratori “precoci”, I lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, Viene accelerata l’armonizzazione delle diverse gestioni previdenziali.

Immediata estensione, dal 1° gennaio 1998, a tutti i lavoratori delle aliquote di rendimento per le fasce di retribuzione pensionabile, eccedente il tetto pensionabile, riviste dalla riforma Amato.

La retribuzione pensionabile è la quota di retribuzione che viene considerata per determinare l’importo della pensione, che si ottiene moltiplicando l’aliquota di rendimento per la retribuzione pensionabile. Il tetto della retribuzione pensionabile viene adeguato annualmente in base alla variazione del costo della vita (ISTAT).

**2000 - con il Decreto Legislativo 47 del 2000** viene migliorato il trattamento fiscale per coloro che aderiscono a un fondo pensione e sono introdotte nuove opportunità per chi desidera aderire in forma individuale alla previdenza complementare attraverso l’iscrizione a un fondo pensione aperto o a un Piano individuale pensionistico (cosiddetto PIP);

**2004 - riforma Maroni (Legge delega 243 del 2004)** vengono introdotti incentivi per chi rinvia la pensione di anzianità: chi sceglie il rinvio può beneficiare di un *super bonus* che consiste nel versamento in busta paga dei contributi previdenziali che sarebbero stati versati all’ente di previdenza (un importo pari a circa un terzo dello stipendio); aumenta l’età anagrafica per le pensioni di anzianità e quelle di vecchiaia; solo per le donne rimane la possibilità di andare in pensione di anzianità a 57 anni di età ma con forti tagli all’assegno pensionistico, prevedendo il calcolo della pensione integralmente con il sistema contributivo. Vengono inoltre fissati i criteri di delega per un ampio disegno di riforma della previdenza complementare. Elementi cardine della delega sono: una migliore equiparazione tra le diverse forme pensionistiche complementari, il conferimento del TFR da parte dei lavoratori dipendenti alla previdenza complementare anche con modalità tacite, l’unitarietà e omogeneità della vigilanza sul settore attribuita alla COVIP;

**2005 - con il Decreto Legislativo 252,** viene data attuazione alla predetta Legge delega sostituendo interamente il Decreto Legislativo 124 del 1993;

**2007 - riforma Prodi, Damiano (Legge 247 del 2007),** si introducono le cosiddette “quote” per l’accesso alla pensione di anzianità, determinate dalla somma dell’età e degli anni lavorati: nel 2009 la quota da raggiungere è 95 (con almeno 59 anni di età), dal 2011 si passa a quota 96 (con almeno 60 anni di età), mentre dal 2013 si sale a 97 (con almeno 61 anni di età); si rende inoltre automatica e triennale la revisione dei coefficienti di calcolo della pensione obbligatoria in funzione della vita media calcolata su dati ISTAT;

**2009 - Riforma Sacconi – Brunetta ( Legge 102 del 2009)** ha infine stabilito che:

- dal 1° gennaio 2010, l’età di pensionamento prevista per le lavoratrici del pubblico impiego aumenta progressivamente fino a raggiungere i 65 anni;
- dal 1 gennaio 2015, l’adeguamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento deve essere collegato all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e validato dall’EUROSTAT.

**2010 - Riforma Tremonti (Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 12.)** In sintesi la riforma prevede:

1 sola finestra "mobile" per la pensione:

- 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti pensionistici per i lavoratori dipendenti;
- 18 mesi dopo maturazione dei requisiti pensionistici per i lavoratori autonomi;

dal 1° gennaio 2015 l'aumento dell'età pensionabile verrà legata

all'aspettativa della vita con cadenza triennale ( non più ogni 5 anni);

i coefficienti di trasformazione verranno aggiornati ogni tre anni, contemporaneamente all'aggiornamento dell'età pensionabile

dal 1° gennaio 2012 pensione di vecchiaia a 65 anni per le donne del pubblico impiego.

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorre 12 mesi dalla

maturazione dei requisiti previsti per i lavoratori dipendenti (privati e pubblici).

### **2011 - Riforma Fornero (D.L. 201/2011 (Legge 214/2011)**

**Sistema contributivo** - A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo. Per i lavoratori già in precedenza appartenenti ai sistemi misto o contributivo, non cambia nulla.

Dal 2012 si avranno requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata.

Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile).

La pensione, quindi, decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

**pensione di vecchiaia:** l'accesso è stabilito in base all'età anagrafica, con un minimo di 20 anni di contribuzione e 66 anni di età per donne del pubblico impiego e uomini e 62 anni per donne del settore privato (poi 66 anni e 3 mesi nel 2018), 63 anni e 6 mesi per donne lavoratrici autonome (che diventeranno gradualmente 66 anni e 3 mesi nel 2018)

**pensione anticipata:** Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata.

Nel 2012 si può andare in pensione con anzianità di 41 anni e 1 mese se donne, 42 anni e 1 mese se uomini. Un mese in più nel 2013 e un altro nel 2014.

A regime il requisito sarà il seguente: 41 anni e 3 mesi per le donne, 42 anni e 3 mesi per gli uomini.

Se il requisito è raggiunto prima dei 62 anni di età ci sarà una riduzione sulla quota pre-2012:

- dell'1% per anno di età (e frazione) antecedente i 62 anni
- un ulteriore 1% per anno di età (e frazione) antecedente i 60 anni

Tutti i requisiti di età, i limiti di contribuzione della pensione anticipata e i coefficienti di trasformazione in rendita saranno rivisti in base alla speranza di vita. La revisione sarà triennale fino al 2019, poi diventerà biennale.

**La Legge di Stabilità 2015** tuttavia ha previsto che il taglio dell'assegno mensile INPS all'1 e al 2% non ci sarà. Così per i soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017 non troveranno applicazione le penalizzazioni (riduzioni della pensione) previste per l'accesso alla pensione anticipata (ossia prima dei 62 anni). In particolare sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate precedentemente il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Dal 1992 ad oggi, ogni legislatura ci ha consegnato una sua riforma delle pensioni:

<b>1992</b> – Riforma Amato	(XI Legislatura)
<b>1995</b> – Riforma Dini	(XII Legislatura)
<b>1997</b> – Riforma Prodi	(XIII Legislatura)
<b>2004</b> – Riforma Maroni	(XIV Legislatura)
<b>2007</b> – Riforma Prodi - Damiano	(XV Legislatura)
<b>2009</b> – Riforma Sacconi – Brunetta	(XVI Legislatura)
<b>2010</b> - Riforma Tremonti	(XVI Legislatura)
<b>2011</b> - Riforma Fornero	(XVI Legislatura)

